CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 10 (Convenzione)

L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi d'infortunio da cui derivi:

a) La morte dell'assicurato;

b) L'assoluta impotenza permanente al lavoro;

c) L'impotenza parziale permanente al lavoro;

d) L'impotenza temporanea al lavoro, quando superi un mese.

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 15 gennaio 1887 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it